

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 246/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 221/CGF – RIUNIONE DEL 12 APRILE 2012

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIGNOR GREGUCCI ANGELO ADAMO (ALLENATORE REGGINA CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA/BRESCIA DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 97 del 03.04.2012)

Con atto, datato 3.4.2012, il signor Gregucci Angelo Adamo, allenatore della Reggina Calcio, preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 3.4.2012 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata allo stesso, la squalifica per 2 giornate effettive di gara, a seguito della gara Reggina/Brescia del Campionato Serie B, disputatasi il 2.4.2012.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il signor Gregucci Angelo Adamo faceva pervenire, in data 5.4.2012, atto di reclamo.

Il ricorso in epigrafe risulta infondato.

Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nei referti dell'arbitro e di uno degli A.A. che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento intimidatorio (in entrambi i referti si parla del “fare minaccioso”, assunto dall’odierno ricorrente) e gravemente irrispettoso (ben due epiteti volgari), tenuto dal Sig. Gregucci nei confronti del Direttore di Gara.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gregucci Angelo Adamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR FOTI PASQUALE (PRESIDENTE REGGINA CALCIO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA FIGC A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2012 SEGUITO GARA REGGINA/BRESCIA DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 97 del 03.04.2012)

Con atto, datato 5.4.2012, il signor Foti Pasquale, Presidente della Reggina Calcio, ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 3.4.2012 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata allo stesso, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.,

a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società Reggina Calcio nell'ambito federale a tutto il 23.4.2012, a seguito della gara Reggina/Brescia del Campionato Serie B, disputatasi il 2.4.2012.

Il ricorso in epigrafe risulta parzialmente fondato limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata.

Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nei referti dell'arbitro e di uno degli A.A. che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento irriguardoso, tenuto dal signor Foti nei confronti del Direttore di Gara.

Più in particolare, questa Corte non può non evidenziarsi come l'espressione "*Lei è la rovina del calcio*", rivolta al Direttore di Gara, non possa che essere qualificata come irriguardosa e, come tale, meritevole di sanzione.

A quanto sopra, si aggiunga che il comportamento irriguardoso, sopra evidenziato, è stato reiterato dal signor Foti sia alla fine del primo tempo che al termine della gara ed è stato accompagnato dal tentativo di entrare all'interno dello spogliatoio riservato al Direttore di Gara ed ai suoi collaboratori.

Ciò posto, appare tuttavia maggiormente proporzionata rispetto alla condotta la sanzione della inibizione a tutto il 16.4.2012.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Foti Pasquale riduce la sanzione dell'inibizione a tutto il 16.4.2012.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIATORE RAMOS BORGES EMERSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/BRESCIA DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 97 del 03.04.2012)

Con atto, datato 5.4.2012, il signor Emerson Ramos Borges, calciatore della società Reggina Calcio, ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 3.4.2012 della predetta Lega) con la quale era stata irrogata allo stesso la squalifica per 3 giornate effettive di gara, a seguito della gara Reggina/Brescia del Campionato Serie B, disputatasi il 2.4.2012.

Il ricorso in epigrafe risulta infondato.

Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal signor Emerson nei confronti di un avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ramos Borges Emerson e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 4 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete